



Notaio Alessandro Di Zillo
Via Ludovisi, 35
00187 - Roma
Tel.064203281 - Fax 0642010808

REPERTORIO N. 4.755

RACCOLTA N. 3.361

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI

"OLIDATA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di dicembre in Roma (RM), in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, presso la sede di "OLIDATA S.P.A.", alle ore 11.30 (undici e minuti trenta)

(28 dicembre 2024)

A richiesta di:

- **"OLIDATA S.P.A."**, società per azioni costituita in Italia in data 11 maggio 1986, con sede in Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, capitale sociale Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduemilaseicentosessantaquattro e centesimi zero), interamente versato, suddiviso in n. 192.859.584 (centonovantaduemilioniottocentocinquantanovemilacinquecentottantaquattro) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso "MONTE TITOLI S.P.A.", ai sensi dell'art. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cinquantotto) ("**T.U.F.**") e negoziate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.", codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 01785490408, R.E.A. n. 1678694, indirizzo di posta elettronica certificata *olidata@legalmail.it* (di seguito, anche, la "**Società**"), io sottoscritto Avv. **ALESSANDRO DI ZILLO**, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia assisto, elevandone verbale, all'Assemblea dei Soci indetta a norma di legge e dello Statuto sociale per questo giorno ed in questo luogo, alle ore 11.00 (undici e minuti zero) in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Registrato c/o
Agenzia delle Entrate
Uff. Territoriale Roma 4
il 9 gennaio 2025
N. 407
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

A tal fine, **avanti a me Notaio si costituisce il signor:**

- **VALTORTA** (cognome) **PIERCARLO** (nome), nato ad Erba (CO) il tre settembre millenovecentosessantuno, residente in Canzo (CO), Via Francesco Tosi n. 26, codice fiscale VLTPCR61P03D416W, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante organico della Società, munito dei necessari poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto sociale, nonché in forza della deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2024.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualità precisata, mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'Art. 8 (otto) dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito.

Quindi, lo stesso

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

1. che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto mediante pubblicazione avvenuta in data 27 novembre 2024 sul sito della Società alla pagina

https://olidata.com/avviso-di-convocazione-assemblea-ordinaria-e-straordinaria_28-dicembre-2024/ e, per estratto, **sul quotidiano "MILANO FINANZA"**, con previsione di svolgimento della stessa anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza;

2. che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società medesima, ai sensi ai sensi dell'art. 106 (centosei) D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (ventisette), la cui efficacia è stata inizialmente prorogata dall'art. 3 (tre), comma 12-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (duecentoquindici) (c.d. "Milleproro-

ghe"), convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 (diciotto), quanto alle assemblee convocate entro il 30 aprile 2024, quindi ulteriormente prorogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 (undici), comma 2 (due), della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (ventuno), con differimento di detta facoltà al 31 dicembre 2024;

3. che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

(a)

in sala, esso stesso Presidente **VALTORTA PIERCARLO**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché **QUADRINO** (cognome) **CLAUDIA** (nome), nata a Frascati (RM) il 18 (diciotto) agosto 1974 (millenovecentosettantaquattro), quale Amministratrice Delegata;

(b)

in video conferenza, debitamente identificati dal Presidente dell'Assemblea:

* **CASALINO** (cognome) **ELIO** (nome), nato a Napoli (NA) il 3 (tre) settembre 1948 (millenovecentoquarantotto), quale Consigliere;

* **RUFINI** (cognome) **CRISTINA** (nome), nata a Roma (RM) il 18 (diciotto) luglio 1988 (millenovecentottantotto), quale Consigliere,

mentre risulta assente il restante componente, precisamente il Consigliere **SAMMARCO** (cognome) **PIEREMILIO** (nome), nato a Roma (RM) il 27 (ventisette) ottobre 1968 (millenovecentosessantotto), facendo il Presidente dell'Assemblea constare di aver comunque trasmesso allo stesso l'invito elettronico per la partecipazione anche mediante collegamento a distanza, non attivato ancora dal medesimo;

4. che del Collegio Sindacale sono presenti:

(a)

in sala, il Presidente **MONTAGANO** (cognome) **MARIA CRISTINA** (nome);

(b)

in video conferenza, debitamente identificati dal Presidente dell'Assemblea, i Sindaci Effettivi **SODARO** (cognome) **MARCELLA** (nome) e **COSTANTINI** (cognome) **CARLO** (nome);

5. che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58 (cinquantotto) del "T.U.F.";

6. che interviene in video conferenza, debitamente identificata dal Presidente dell'Assemblea, la Dottorssa **CASIRAGHI (cognome) **GIADA** (nome) della società "**COMPUTERSHARE S.P.A.**", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del T.U.F. a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, la quale, come fatto constare a me Notaio dal Presidente dell'Assemblea, anche per le ragioni *infra* indicate, ai sensi della normativa vigente,**

ha comunicato di aver ricevuto numero 3 (tre) deleghe per numero 131.393.469 (centotrentunomilionitrecentonovantatremilaquattrocentosessantannove) azioni, pari al 68,129085% (sessantotto virgola centoventinovemilaottantacinque per cento) del capitale sociale ordinario, deleghe che, riscontrate regolari dal Presidente, vengono conservate agli atti sociali, il tutto come risulta dal **Foglio Presenze che**, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale, oltre che dai documenti di cui *infra*, deputati a tal fine;

6 bis. che le comunicazioni degli Intermediari, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

6 ter. che, ai sensi dell'articolo 7 (sette) dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle dette deleghe;

6 quater. che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente Statuto sociale nonché dell'art. 106 (centosei) comma secondo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (diciotto), in quanto:

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

7. che, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, risulta permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i predetti punti all'Ordine del Giorno;

8. che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, che la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti e che la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione, rammentando, da ultimo, che, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari

senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea;

9. che i soci hanno testè concluso la discussione sui Punti 1 (uno) e 2 (due) della Parte ordinaria dell'Ordine del Giorno senza l'assistenza di me Notaio, non essendo richiesta per legge in considerazione della natura degli argomenti trattati, e che la presente si configura come prosecuzione della medesima Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara e fa constare a me Notaio, inoltre, che:

a) le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

b) nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F., fatta sola eccezione per una richiesta e per una serie di domande, tutte pervenute a mezzo posta elettronica certificata in data 5 dicembre 2024 da parte dell'azionista BAVA (cognome) MARCO (nome), titolare di n. 50 (cinquanta) Azioni Ordinarie, cui hanno fatto seguito le relative risposte fornite dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 dicembre 2024, il tutto come pubblicato sul sito della Società e consultabile alla pagina <https://olidata.com/wp-content/uploads/2024/12/DOMANDE-Mb-OLIDATA-ART.11-2024.pdf> in formato elettronico c.d. "pdf", **documento che, quale stampa analogica di quanto risultante da consultazione on line**, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "B"**;

c) il capitale sociale sottoscritto, alla data odierna, è pari ad Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduemilaseicentosessantaquattro e centesimi zero), interamente versato, ripartito in n. 192.859.584 (centonovantaduemilioniottocentocinquantanovemilacinquecentottantaquattro) Azioni Ordinarie, prive del valore nominale, con diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società;

d) le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.";

e) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

f) la Società, alla data odierna, non detiene Azioni proprie;

g) la Società rientra nella definizione di "PMI" ai sensi dell'art. 1 (uno), comma 1 (uno), lett. w-quater.1), del T.U.F.;

h) le Azioni sono state depositate, ai sensi di legge, nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

i) i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente,

in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "OLIDATA S.P.A.", rappresentato da Azioni Ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 (centoventi) del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

* dichiarante: RUFINI CRISTIANO

azionista diretto: "ANTAREES S.R.L."

numero azioni: 120.063.179 (centoventimilionesessantatremilacentosettantanove)

quota % su capitale ordinario: 62,254% (sessantadue virgola duecentocinquantaquattro per cento);

* dichiarante: RUFINI CRISTIANO

azionista diretto: RUFINI CRISTIANO

numero azioni: 11.324.490 (undicimilionitrecentoventiquattromilaquattrocentonovanta)

quota % su capitale ordinario: 5,871% (cinque virgola ottocentosettantuno per cento);

l) non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

* di cui all'articolo 120 (centoventi) del T.U.F., concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

* di cui all'articolo 122 (centoventidue), primo comma, del T.U.F., concernente i patti parasociali, facendo constare il Presidente dell'Assemblea che non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti, patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse.

Il Presidente dell'Assemblea medesimo invita, inoltre, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

A tale riguardo, il Presidente dell'Assemblea fa constare che il detto Rappresentante Designato, per quanto a conoscenza, ha dichiarato:

(i) l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti rappresentati, ai sensi di legge e dello Statuto, per tutte le deliberazioni;

(ii) di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo del caso ove diversamente indicato;

m) riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa, meglio *infra* indicata, è stata depositata presso la sede sociale nonchè resa disponibile sul sito internet della Società www.olidata.com (se-

zione *investor relations*) e sul meccanismo di stoccaggio linfo, all'indirizzo www.linfo.it, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente quindi

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in unica convocazione, quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel menzionato Ordine del Giorno, per quanto di competenza a questo punto.

- I -

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno - Parte ordinaria - **il Presidente dell'Assemblea** passa alla trattazione del

primo punto all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria - in merito al quale rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare circa la proposta di **raggruppamento delle Azioni Ordinarie** nel rapporto di n. 1 (uno) nuova Azione Ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 (dieci) vecchie Azioni Ordinarie prive di valore nominale espresso, previo annullamento di Azioni Ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'Art. 4 (quattro) dello Statuto.

Nello specifico, l'operazione proposta consiste nel raggruppamento delle Azioni Ordinarie secondo un rapporto di 1 (uno) a 10 (dieci), dunque, assegnando 1 (una) nuova Azione Ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie esistenti.

Per effetto di tale raggruppamento, il numero delle Azioni Ordinarie verrebbe ridotto da n. 192.859.584 (centonovantaduemilioniottoctocinquantanovemilacinquecentottantaquattro) a n. 19.285.958 (diciannovemiliduecentottantacinquemilano-vecentocinquantotto), il tutto come meglio risulta argomentato e motivato nella **Relazione illustrativa**, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 72 (settantadue) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, che è stata pubblicata nei termini e, quindi, resa disponibile **sul sito della Società** alla pagina

https://olidata.com/wp-content/uploads/2024/11/Relazione-illustrativa-raggruppamento_assemblea-28-dicembre_.pdf e **che**, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "C"**.

Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente Dottoressa MONTAGANO MARIA CRISTIINA, esprime parere favorevole alla proposta di raggruppamento azionario, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità.

Quindi **il Presidente** sottopone all'Assemblea degli Azionisti la **proposta di deliberazione sul Punto 1 (uno) all'Ordine del**

Giorno - Parte straordinaria, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di approvare l'operazione di Raggruppamento proposta secondo le modalità che sono state esposte nella Relazione illustrativa degli amministratori e, conseguentemente, di raggruppare, previo annullamento di n. 4 (quattro) Azioni Ordinarie per meri fini di quadratura dell'operazione, le Azioni Ordinarie secondo il rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie esistenti;

2) conseguentemente, di modificare l'Art. 4 (quattro), primo comma, dello Statuto sociale come segue: "il capitale sociale è di Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantadue milaseicentosessantaquattro e centesimi zero), ripartito in n. 19.285.958 (diciannovemilioniduecentottantacinquemilanovecentocinquantotto) azioni senza valore nominale";

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con "BORSA ITALIANA S.P.A." e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) definire, di concerto con "BORSA ITALIANA S.P.A." e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al detto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (c) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative. nonchè da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto precede; (d) apportare alla deliberazione adottata quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonchè compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (e) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni all'Articolo 4 (quattro) conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Il Presidente dell'Assemblea, nel richiamare il fatto che, come risulta dalla Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione della Società non ritiene che tale modifica

configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2437 c.c., **pone**, pertanto, **in votazione il Punto 1 (uno) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria - ed invita il Rappresentante Designato a comunicare all'Ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul primo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria**, nonchè le dichiarazioni di voto che dovessero essere state eventualmente trasmesse dagli azionisti unitamente alla delega di voto.

Avendo invitato il Rappresentante Designato a comunicare i voti espressi dagli aventi diritto, **il Presidente dell'Assemblea riporta il risultato della votazione:**

favorevoli n. 131.393.469 (centotrentunomilionitrecentonovantatremilaquattrocentosessantanove) voti, pari al 68,129085% (sessantotto virgola centoventinovemilaottantacinque per cento) del capitale partecipante al voto;

contrari nessuno;

astenuti nessuno;

non votanti nessuno,

il tutto come dichiarato in video conferenza dal Rappresentante Designato - e fatto constare a me Notaio dal Presidente dell'Assemblea - in ragione delle **istruzioni di voto ricevute dallo stesso Rappresentante Designato**.

Pertanto, la proposta si intende approvata all'unanimità del capitale rappresentato in Assemblea.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea consegna a me Notaio la **documentazione trasmessa, ai sensi di legge, da remoto ed in tempo reale dal Rappresentante Designato**, debitamente resa analogica mediante stampante, comprensiva di Elenco Nominativo dei Votanti ed esecuzione di voto secondo istruzioni, **che**, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "D"**.

- II -

Passando a trattare il

secondo punto all'Ordine del giorno - Parte straordinaria - il Presidente dell'Assemblea rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare circa la proposta di modifica degli Articoli 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 11 (undici) e 17 (diciassette) dello Statuto sociale.

In particolare, il Presidente dell'Assemblea, richiamando a tal fine la **Relazione illustrativa**, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 72 (settantadue) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, pubblicata nei termini e, quindi, resa disponibile ai soci tramite il **sito della Società** alla pagina

<https://olidata.com/wp-content/uploads/2024/11/Relazione-illust>

rativa-modifiche-statuto_assemblea-28-dicembre_-1.pdf e **che,**

previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "E"**, propone di recepire all'interno dello Statuto sociale la facoltà prevista dall'art. 11 (undici) della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (ventuno) (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal T.U.F.), che consente, ove contemplato nello Statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al c.d. rappresentante designato, unitamente a tutte le restanti modifiche conseguenti dei restanti articoli dello Statuto sociale coinvolti a medesimo titolo, precisando che detta Relazione illustrativa enuncia le relative modifiche degli indicati articoli mediante raffronto tra testo vigente e testo modificato.

Resterebbe, in ogni caso, salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga con le altre modalità previste dalla legge o dallo Statuto.

Il medesimo Presidente dell'Assemblea segnala che le modifiche statutarie proposte non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 c.c., nè da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente Dottoressa MONTAGANO MARIA CRISTIINA, esprime parere favorevole alla proposta di modifica statutaria, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità.

Quindi **il Presidente sottopone all'Assemblea degli Azionisti la proposta di deliberazione sul Punto 2 (due) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria**, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 11 (undici) e 17 (diciassette) dello Statuto sociale,

DELIBERA

i. di approvare le modifiche agli articoli 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 11 (undici) e 17 (diciassette) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:

(a) per dare esecuzione alla delibera che precede nonchè per

l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese;

(b) per apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Il Presidente dell'Assemblea pone, pertanto, in votazione il Punto 2 (due) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria - ed invita il Rappresentante Designato a comunicare all'Ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul secondo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, nonchè le dichiarazioni di voto che dovessero essere state eventualmente trasmesse dagli azionisti unitamente alla delega di voto. Avendo invitato il Rappresentante Designato a comunicare i voti espressi dagli aventi diritto, il Presidente dell'Assemblea riporta il risultato della votazione:

favorevoli n. 131.393.469 (centotrentunomilionitrecentonovantatremilaquattrocentosessantanove) voti, pari il 68,129085% (sessantotto virgola centoventinovemilaottantacinque per cento) del capitale partecipante al voto;

contrari nessuno;

astenuti nessuno;

non votanti nessuno,

il tutto come dichiarato in video conferenza dal Rappresentante Designato - e fatto constare a me Notaio dal Presidente dell'Assemblea - in ragione delle **istruzioni di voto ricevute dallo stesso Rappresentante Designato.**

Pertanto, la proposta si intende approvata all'unanimità del capitale rappresentato in Assemblea.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea consegna a me Notaio la **documentazione trasmessa, ai sensi di legge, da remoto ed in tempo reale dal Rappresentante Designato**, debitamente resa analogica mediante stampante, comprensiva di Elenco Nominativo dei Votanti ed esecuzione di voto secondo istruzioni, **che**, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "F"**. Sempre il Presidente dell'Assemblea, alle ore 11.45 (undici e minuti quarantacinque), fa constare che il Consigliere SAMMARCO PIEREMILIO, mediante l'invito elettronico allo stesso previamente trasmesso, ha provveduto ad attivare il proprio collegamento a distanza, risultando da questo momento presente in Assemblea da remoto, debitamente identificato dal medesimo Presidente dell'Assem-

blea.

- III -

Passando a trattare in modo congiunto il

terzo ed il quarto punto

all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria -

che, nonostante affrontati in modo unitario, saranno oggetto di due votazioni distinte, il Presidente dell'Assemblea precisa che le proposte di riduzione del capitale sociale:

(i) da Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantadue-milaseicentosestantaquattro e centesimi zero) ad Euro 19.504.860,00 (diciannovemilionicinquecentoquattromilaottocentosestanta e centesimi zero), quindi per Euro 2.487.804,00 (duemilioniquattrocentottantasettemilaottocentoquattro e centesimi zero) e

(ii) da Euro 19.504.860,00 (diciannovemilionicinquecentoquattromilaottocentosestanta e centesimi zero) ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e centesimi zero), quindi per Euro 9.504.860,00 (novemilionicinquecentoquattromilaottocentosestanta e centesimi zero), da attuarsi come *infra* dettagliato,

sono funzionali ad una complessiva operazione di razionalizzazione della struttura patrimoniale della Società, che permetta una maggiore flessibilità alla struttura del patrimonio netto, mediante la creazione di una provvista disponibile e distribuibile, anche al fine di soddisfare le aspettative del mercato dei capitali, nonché di valutare l'implementazione di programmi per la distribuzione di dividendi e l'acquisto di azioni proprie.

Il Presidente dell'Assemblea rammenta e fa constare, altresì, che:

a) l'operazione di riduzione di capitale di cui al Punto 3 (tre) all'Ordine del Giorno verrebbe attuata con azzeramento delle perdite pregresse inferiori a un terzo portate a nuovo e relative ad esercizi passati, di cui all'*infra* indicata Situazione Patrimoniale, non essendovi altre riserve da poter impiegare a tal fine e lasciando invariato l'ammontare complessivo del patrimonio netto della Società (c.d. "riduzione facoltativa");

b) l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale di cui al Punto 4 (quattro) all'Ordine del Giorno, per un ammontare complessivo pari di Euro 9.504.860,00 (novemilionicinquecentoquattromilaottocentosestanta e centesimi zero), verrebbe ad essere attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., mediante:

* azzeramento della riserva da fusione c.d. "Under Common Control" per Euro 4.246.173,00 (quattromilioniduecentoquarantaseimilacentosettantatre e centesimi zero) [segnatamente, nascente dall'atto di fusione per incorporazione di "SFERANET S.R.L.", con sede in Roma (RM), in "OLIDATA S.P.A." a rogito del Notaio Alessandro Di Zillo di Roma in data 26 luglio

2024, Rep. n. 4.535/3.178, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 29 luglio 2024 al n. 26.290 (ventiseimiladuecentonovanta) serie 1T (unoT) ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma il giorno 1 agosto 2024 (prot. di deposito n. 416926/2024 e n. 416969/2024, entrambi del giorno 29 luglio 2024)];

* imputazione per Euro 2.000.000,00 (duemilioni e centesimi zero) a riserva legale;

* imputazione per Euro 3.258.687,00 (tremilioniduecentocinquantomilaseicentottantasette e centesimi zero) a riserva disponibile di patrimonio netto,

il tutto come meglio risulta argomentato e motivato nella **Relazione illustrativa**, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 72 (settantadue) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, comprensiva di Situazione Patrimoniale aggiornata al giorno 1 agosto 2024 (di seguito, la "**Situazione Patrimoniale**"), che è stata pubblicata nei termini e, quindi, resa disponibile **sul sito della Società** alla pagina https://olidata.com/wp-content/uploads/2024/11/Relazione-illustrativa-riduzioni-capitale_assemblea-28-dicembre_.pdf e **che**, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "G"**;

c) la riduzione del capitale sociale lascerebbe invariata l'entità complessiva del patrimonio netto della Società ed il numero complessivo delle azioni emesse, non procedendosi ad alcun annullamento;

d) a seguito della proposta riduzione del capitale sociale, l'articolo 4 (quattro) dello Statuto Sociale verrebbe conseguentemente modificato per riflettere la nuova composizione del capitale sociale.;

e) anche la prospettata riduzione del capitale sociale non determinerebbe il sorgere in capo agli Azionisti del diritto di recesso.

Il medesimo Presidente dell'Assemblea, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in merito alla Situazione Patrimoniale, presa a riferimento per le operazioni di riduzione del capitale sociale, precisa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato e messo a disposizione degli Azionisti una situazione aggiornata al giorno 1 agosto 2024 al fine di tenere conto degli effetti contabili della riferita fusione per incorporazione. Tale Situazione Patrimoniale è da considerarsi aggiornata in relazione alle poste di patrimonio netto considerate sia dalla proposta riduzione facoltativa di cui al Punto 3 (tre) all'Ordine del Giorno, in quanto la stessa si riferisce a perdite di esercizi pregressi che erano state portate a nuovo, sia dalla proposta di riduzione volontaria di cui al Punto 4 (quattro) all'Ordine del Giorno, in quanto la stessa si riferisce alla riserva negativa che si è formata in sede di fusione. Tali poste non si sono modificate successivamente al giorno 1 agosto 2024, trat-

tandosi di elementi non dinamici e ormai cristallizzati nello Stato Patrimoniale. In relazione al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della Situazione Patrimoniale, in ogni caso, il Presidente dell'Assemblea, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, interrogate le competenti strutture della Società, conferma che tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data dell'odierna Assemblea non sono intervenute variazioni significative delle voci del patrimonio netto della Società. Il Presidente dell'Assemblea ricorda, ove occorrer possa, che l'Ordinamento non richiede che venga rispettato alcun arco temporale minimo o massimo in relazione al periodo intercorrente tra la data della deliberazione e la data di riferimento della situazione patrimoniale, dovendo il grado di aggiornamento di quest'ultima essere valutato nel caso concreto (Cass. Civ., sez. I, 2 aprile 2007, n. 8222). In particolare, il punto dirimente è l'effettiva attualità della Situazione Patrimoniale presentata ai soci e sulla base della quale l'Assemblea assume le relative deliberazioni, dalla quale deriva il dovere degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata (N. Ambriani, Fondazione Italiana del Notariato, Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile: La riduzione del capitale sociale nelle S.p.A. e nelle S.r.l.: profili applicativi). Le posizioni più estreme sul tema ritengono addirittura che, a differenza di quanto avviene per la riduzione del capitale per perdite ex art. 2446 c.c., in caso di riduzione facoltativa, in assenza di una previsione di legge, non sia addirittura necessario il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata [Trib. Vicenza 23.11.1999 "*nel nostro sistema normativo non esiste un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario, richiesti solo nei casi in cui il legislatore li ha ritenuti necessari (art. 2446, 2502, c.c.)*"]. Nel silenzio del Legislatore, si è ritenuto di ricavare in ogni caso i principi di applicazione dall'art. 2446 c.c. (come indicato dalla Suprema Corte con Sentenza 1187/2020), pur con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione e nel rispetto di una continuità temporale adeguata a garantire un'idonea informazione dei soci. Fatta questa precisazione, nello specifico:

- a -

relativamente alla proposta di cui al Punto 3 (tre) all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea precisa e fa constare che non ricorre una causa di riduzione obbligatoria del capitale, non trovandosi la Società in una delle situazioni di cui all'art. 2446 c.c.. Nel contempo, considerata l'opportunità dell'eliminazione delle indicate perdite, alla ridu-

zione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo (cfr. Massima Consiglio Notarile di Milano n. 203 del 5 luglio 2022), che si propone all'Assemblea, si applicano le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l'entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). In particolare:

- non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c. e, pertanto, la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
- non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- la deliberazione è assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
- non sussiste l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza, fermo restando che la medesima Situazione Patrimoniale è stata pubblicata sul sito internet della Società a far data dal 27 novembre 2024;

- b -

relativamente alla proposta di cui al Punto 4 (quattro) all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea:

* rammenta e fa constare che detta riduzione volontaria di capitale sociale potrà essere eseguita solo dopo 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, purchè entro detto termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;

* ritiene opportuno, come anche richiesto dall'intero Consiglio di Amministrazione, chiarire e rimarcare che le motivazioni alla base della proposta, con riguardo specifico alla costituzione di una riserva disponibile, si rinvergono nell'interesse della Società di disporre di una struttura del patrimonio netto maggiormente razionale e flessibile;

* fa presente che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta in data 11 dicembre 2024 e proprio a tale ultimo fine, ha stabilito che, in caso di approvazione della presente proposta, l'utilizzazione e l'effettiva distribuzione della riserva disponibile dovrà essere attentamente vagliato ed autorizzata dall'Organo amministrativo, con delibera da assumersi a maggioranza e tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Al fine di quanto precede, il Presidente dell'Assemblea, anche nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, riferisce, ribadisce e fa constare che:

* **l'attuale capitale sociale è interamente versato** e che la Società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., ferma l'emersione dell'indicata perdita;

* dalla data di redazione della Situazione Patrimoniale ad

oggi non sono intervenute modificazioni rilevanti.

Il Presidente dell'Assemblea, a questo punto fa constare a me Notaio che **il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa MONTAGANO MARIA CRISTIINA, in rappresentanza del Collegio Sindacale interamente intervenuto**, ha dichiarato di non avere alcunché da eccepire in merito alla proposta formulata dal Presidente dell'Assemblea, fornendovi piena adesione e ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità.

Quindi **il Presidente** sottopone all'Assemblea degli Azionisti la **proposta di deliberazione sui Punti 3 (tre) e 4 (quattro) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria**, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti:

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la situazione patrimoniale della Società aggiornata al giorno 1 agosto 2024, data di efficacia della fusione per incorporazione di "SFERANET S.R.L." in "OLIDATA S.P.A.";

- condivise e approvate le motivazioni e le ragioni alla base della complessiva operazione di riduzione del capitale sociale,

DELIBERA

(I) di ridurre il capitale sociale da Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduemilaseicentosessantaquattro e centesimi zero) ad Euro 19.504.860,00 (diciannovemilioni-cinquecentoquattromilaottocentosessanta e centesimi zero), per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.487.804,00 (duemilioni-quattrocentottantasettemilaottocentoquattro e centesimi zero), da attuare (con efficacia dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese) mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo, che pertanto saranno interamente azzerate;

(II) di ridurre il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del codice civile, da Euro 19.504.860,00 (diciannovemilioni-cinquecentoquattromilaottocentosessanta e centesimi zero) ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e centesimi zero), per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860,00 (novemilioni-cinquecentoquattromilaottocentosessanta e centesimi zero) da imputare (a) per Euro 4.246.173,00 (quattromilioni-duecentoquarantaseimilacentosettantatre e centesimi zero) ad azzeramento della riserva da fusione c.d. "Under Common Control"; (b) per Euro 2.000.000,00 (duemilioni e centesimi zero) a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e (c) per la parte restante, pari ad Euro 3.258.687,00 (tremilioni-duecentocinquantottomilaseicentottantasette e centesimi zero) a riserva disponibile di patrimonio netto.

Tale ultima delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscri-

zione nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;

(III) conseguentemente, di modificare l'art. 4 (quattro) dello Statuto sociale, con indicazione dell'importo del nuovo capitale sociale;

(IV) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nel caso in cui si realizzi la condizione di cui all'art. 2445, terzo comma, del codice civile, in relazione alla delibera n. (II), di porre in essere ogni attività necessaria per eseguire la predetta delibera, ivi compreso il potere di depositare il nuovo Statuto sociale recante la variazione del capitale ed effettuare le comunicazioni pubblicitarie di legge".

Il Presidente dell'Assemblea pone, pertanto, in votazione:

- A -

il Punto 3 (tre) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria - ed invita il Rappresentante Designato a comunicare all'Ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul terzo punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, nonchè le dichiarazioni di voto che dovessero essere state eventualmente trasmesse dagli azionisti unitamente alla delega di voto. Avendo invitato il Rappresentante Designato a comunicare i voti espressi dagli aventi diritto, il Presidente dell'Assemblea riporta il risultato della votazione:

favorevoli n. 131.393.469 (centotrentunomilionitrecentonovantatremilaquattrocentosessantanove) voti, pari il 68,129085% (sessantotto virgola centoventinovemilaottantacinque per cento) del capitale partecipante al voto;

contrari nessuno;

astenuti nessuno;

non votanti nessuno,

il tutto come dichiarato in video conferenza dal Rappresentante Designato - e fatto constare a me Notaio dal Presidente dell'Assemblea - in ragione delle **istruzioni di voto ricevute dallo stesso Rappresentante Designato.**

Pertanto, la proposta si intende approvata all'unanimità del capitale rappresentato in Assemblea.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea consegna a me Notaio la **documentazione trasmessa, ai sensi di legge, da remoto ed in tempo reale dal Rappresentante Designato**, debitamente resa analogica mediante stampante, comprensiva di Elenco Nominativo dei Votanti ed esecuzione di voto secondo istruzioni, **che**, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "H";**

- B -

il Punto 4 (quattro) all'Ordine del Giorno - Parte straordi-

narìa - ed invita il Rappresentante Designato a comunicare all'Ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quarto punto all'Ordine del Giorno di Parte straordinaria, nonchè le dichiarazioni di voto che dovessero essere state eventualmente trasmesse dagli azionisti unitamente alla delega di voto.

Avendo invitato il Rappresentante Designato a comunicare i voti espressi dagli aventi diritto, **il Presidente dell'Assemblea riporta il risultato della votazione:**

favorevoli n. 131.393.469 (centotrentunomilionitrecentonovantatremilaquattrocentosessantanove) voti, pari il 68,129085% (sessantotto virgola centoventinovemilaottantacinque per cento) del capitale partecipante al voto;

contrari nessuno;

astenuti nessuno;

non votanti nessuno,

il tutto come dichiarato in video conferenza dal Rappresentante Designato - e fatto constare a me Notaio dal Presidente dell'Assemblea - in ragione delle **istruzioni di voto ricevute dallo stesso Rappresentante Designato.**

Pertanto, la proposta si intende approvata all'unanimità del capitale rappresentato in Assemblea.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea consegna a me Notaio la **documentazione trasmessa, ai sensi di legge, da remoto ed in tempo reale dal Rappresentante Designato**, debitamente resa analogica mediante stampante, comprensiva di Elenco Nominativo dei Votanti ed esecuzione di voto secondo istruzioni, **che**, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "I"**. Nel contempo, il Presidente dell'Assemblea constata e fa constare a me Notaio che tutti i presenti in Assemblea, di persona e mediante collegamento in video conferenza, hanno preso atto della relazione dal medesimo Presidente dell'Assemblea esposta in merito alla proposta di riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 c.c., con specifico riguardo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 dicembre 2024.

Sempre il Presidente dell'Assemblea consegna a me Notaio: (a) la documentazione trasmessa da remoto dal Rappresentante Designato, debitamente resa analogica mediante stampante, consistente in elenco soci, elenco generale dei deleganti ed elenco degli intervenuti, **che**, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del costituito e di me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "L"**; (b) il nuovo Statuto sociale, aggiornato con le modifiche assunte in riferimento ai punti 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre) all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria, **che**, previa verifica e vidimazione del

costituito e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "M".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 12.00 (dodici e minuti zero).

Vengono, quindi, tolti i collegamenti in video conferenza con il Rappresentante Designato, con i Consiglieri e con i Sindaci effettivi.

Ai fini fiscali, il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società.

Il comparente dichiara di autorizzare me Notaio all'utilizzo dei propri dati personali per l'adempimento delle formalità di cui al presente atto, il tutto secondo le modalità e le finalità di cui alla normativa, anche dell'Unione Europea, vigente e resa ben nota al comparente da me Notaio, come lo stesso espressamente conferma.

Il comparente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensa me Notaio dalla lettura.

Ed io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale che ho pubblicato mediante lettura da me datane al costituito il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla propria volontà ed a verità e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrive alle ore 13.45 (tredici e minuti quarantacinque).

Atto scritto con apparecchiature elettromeccaniche da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su tredici fogli di cui scritte pagine intere quarantotto oltre la presente.

F.to Valtorta Piercarlo

F.to Alessandro Di Zillo notaio

(impronta di sigillo)

Allegato "A"

al n. 3.361 di Raccolta

"OLIDATA S.P.A."


Assemblea del giorno 28 dicembre 2024

Foglio di presenza

Consiglio di Amministrazione


- VALTORTA PIERCARLO

Presidente del Consiglio di Amministrazione



- QUADRINO CLAUDIA

Amministratrice Delegata



- CASALINO ELIO

Consigliere

- RUFINI CRISTIANA

Consigliere

- SAMMARCO PIEREMILIO


Consigliere



Collegio Sindacale

- MONTAGANO MARIA CRISTINA

Presidente del Collegio Sindacale



- SODARO MARCELLA

Sindaco

- COSTANTINI CARLO

Sindaco



Domande pervenute via PEC il 05/12/2024 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 50 azioni e relative risposte della Società.

In data 05/12/2024 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea di Olidata S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso).

Si precisa che la formattazione delle domande, ivi inclusa l'evidenziazione di alcuni passaggi, è conforme a quella del testo ricevuto dall'azionista Bava.

Mmarcobava

antifascista

Marco Bava revisore dei conti
V.Cristalliera 7
10129 Torino IT
www.marcobava.it
Tel +393893399999
mbmarcobava@gmail.com

TORINO 28.12.2024

ASSEMBLEA OLIDATA

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

ALLEGATO "B"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

R: Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica dell'intermediario, poiché la comunicazione per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali è specificamente normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018", a differenza della comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto, che invece è disciplinata dall'art. 41 del medesimo provvedimento sul post-trading: le comunicazioni attestanti il possesso per l'esercizio dei diritti sopra menzionati sono state specificamente tenute distinte dal regolatore perché l'esercizio dei rispettivi diritti segue logiche, tempistiche ed esigenze completamente diverse; inoltre, la disciplina del diritto di intervento in assemblea, dovendo conformarsi a comuni esigenze a livello internazionale, deriva dalla implementazione della normativa europea (in particolare del Regolamento UE 1212/2018), mentre il diritto di ispezione dei libri sociali è regolato sulla base di esigenze meramente locali.

In particolare, il diritto di intervento in assemblea non comporta il c.d. "blocco" delle azioni (come voluto dagli standard internazionali sul general meeting), essendo il possesso dell'azionista rilevato in uno specifico istante (vale a dire, per il mercato italiano, la chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea) e le azioni sono di conseguenza alienabili nell'istante successivo; invece, il diritto di ispezione dei libri sociali comporta il "blocco" delle azioni durante il periodo di esercizio del diritto, che si può protrarre su un arco temporale più prolungato.

Riguardo ai costi, sussiste in ogni caso un costo in termini di risorse impiegate per generare l'estrazione, verifica dei dati e invio degli stessi.

DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

*Il Mont
Tiscali*



Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

- 1) Gli articoli 6,7,8,11 che ci proponete di modificare con il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,46,47 della Costituzione . **Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights"**. Nel 2007 VIENE adottata, la [direttiva 2007/36/CE](#) – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla [direttiva \(UE\) 2017/828](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a [CSES](#), [EY](#), [Oxford Research](#) and [Tetra Tech](#), è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del [Piano d'azione](#) sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti

dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia ?

R. la domanda non è chiara e non consente di fornire una risposta accurata. In merito alle modifiche statutarie proposte all'Assemblea, le stesse mirano al recepimento all'interno dello Statuto Sociale della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato individuato dalle società. Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al rappresentante designato.

Le modifiche proposta, pertanto, sono conformi alla normativa applicabile e assunte da numerose altre società quotate. Peraltro, le modifiche introducono nello statuto sociale la "facoltà" e non l'obbligo di utilizzare il rappresentante designato in via esclusiva, il cui utilizzo sarà vagliato volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

- 2) L'International Corporate Governance Network (ICGN) in merito all'importanza delle Assemblee Generali Annuali (AGM) ha scritto il 16 agosto 2024 che l'Assemblea Generale Annuale (AGM) è un forum importante per i consigli di amministrazione e il management aziendale per comunicare agli azionisti la posizione finanziaria, le

Handwritten signature
iacq



prestazioni, la strategia e le prospettive a lungo termine della società. In quanto tale, l'Assemblea generale è un meccanismo chiave attraverso il quale viene sostenuta la responsabilità per la creazione di valore sostenibile attraverso il rispetto di elevati standard di governance aziendale e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Siamo preoccupati per la decisione di rendere la misura dell'emergenza COVID che prevede la possibilità di assemblee assembleari in formato "a porte chiuse" (ovvero in cui la partecipazione è consentita solo tramite il rappresentante designato) diventi una caratteristica permanente della corporate governance italiana. Ciò limita in modo significativo la capacità degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, di interagire con i consigli di amministrazione e il management (in particolare su proposte controverse), visualizzare i materiali presentati durante la riunione, porre domande non moderate e rilasciare dichiarazioni dall'aula. Poiché non siamo più in una situazione di "emergenza", non è necessario che le aziende limitino le assemblee generali a formati completamente virtuali o, nel caso dell'Italia, a "porte chiuse". Raccomandiamo alle società di prevedere invece assemblee generali ibride per consentire agli investitori di avere la possibilità di organizzare assemblee virtuali o partecipazione dal vivo. Non temete il voto contrario dei fondi?

R. Si fa presente che i punti sopra riportati rappresentano considerazioni del tutto personali. A tale riguardo si ribadisce che la Società ha deciso di proporre le modifiche statutarie in oggetto in quanto facoltà introdotta da norme di legge. La Società, operando legittimamente, non "teme" il voto di alcuno dei suoi azionisti.

- 3) Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già richiamati e di prevedendo nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, punto g) C.C. : g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Nel testo di legge partecipazione e' unita a diritto di voto. Quindi correlata

all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione e' quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non e' piu' modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma e' una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assemblea e non giustificato da emergenze sanitarie reali. Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato** approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd,** delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utilizzando con questa assemblea? Se no perché lo applicate inserendolo in Statuto ?

Al. M. T. ins. cur. de

R. Si fa presente che i punti sopra riportati rappresentano considerazioni del tutto personali. A tale riguardo si ribadisce che la Società ha deciso di proporre le modifiche statutarie in oggetto in quanto facoltà introdotta da norme di legge.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea tramite rappresentante designato (previste dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, oltre ad essere rispettose anche delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020) consentono ai soci di poter esercitare le prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli azionisti, ivi inclusi i diritti normalmente esercitabili anche in sede assembleare, quali la possibilità di presentare individualmente proposte di



deliberazione ovvero domande sugli argomenti all'ordine del giorno, preservando così la dialettica endosocietaria.

- 4)** Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato** approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd,** delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché lo applicate inserendolo in Statuto ? Per di più utilizzando l'emendamento del PD ?

R. La Società non ha formulato alcuna richiesta al riguardo, ritenendo legittimamente opportuno avvalersi di una modalità di svolgimento dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente.

- 5)** A che conclusioni siete arrivati dopo aver preso "atto del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro (che ha riguardato alcuni dispositivi informatici e telefonici), dando immediata disposizione di attivare ogni procedura di verifica interna in merito agli appalti in essere e/o in precedenza aggiudicati oggetto delle indagini, nonché un audit" interno **per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni,** bandite da Sogei, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa ?

R. La Società ha attivato tutti i presidi necessari e le verifiche interne ritenute opportune. Al riguardo si prega di prendere visione dei comunicati stampa pubblicati in data 16 ottobre, 18 ottobre e 28 ottobre 2024.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegare al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

Marcobava antifascista

Alfredo Tincani





Olidata S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156, Roma (RM)

Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408

Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35

Capitale sociale Euro 21.992.664,00 i.v.

ALLEGATO "C"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (SECONDO LO SCHEMA 3 DELL'ALLEGATO 3A) E DELL'ART. 125-TER DEL TUF

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 27 novembre 2024.

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto.

Per effetto anche dell'efficacia della fusione per incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata, avvenuta a decorrere dal 1° agosto 2024, e dell'emissione delle nuove azioni a servizio del rapporto di cambio, il numero delle azioni in circolazione è aumentato in maniera significativa e, infatti, alla data della presente Relazione il capitale sociale di Olidata è pari ad Euro 21.992.664 diviso in n. 192.859.584 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Si propone pertanto ai Signori Azionisti di approvare la predetta operazione di raggruppamento azionario, con conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, al fine di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell'interesse degli Azionisti e favorire la liquidità degli scambi del mercato borsistico, rendendo meno "volatile" il valore unitario del singolo titolo.

Tale operazione risponde ad esigenze di opportunità di mercato e verrebbe effettuata a beneficio degli investitori della Società. La valutazione del titolo da parte degli investitori potrebbe infatti trarre beneficio dalla suddetta operazione di raggruppamento poiché diminuirebbe la possibilità che le azioni della Società vengano percepite come "penny stock".

L'operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta; infatti, gli Azionisti vedrebbero diminuire il numero delle azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto nel controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Nello specifico, l'operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto 1:10 dunque si procederà all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti. Per effetto di tale raggruppamento, il numero delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 192.859.584 a n. 19.285.958.

L'operazione verrà eseguita nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo di Olidata, di concerto con le Autorità di vigilanza e con Borsa Italiana S.p.A..

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di raggruppamento, occorre inoltre procedere all'annullamento di n. 4 azioni ordinarie; a tal fine l'azionista Cristiano Rufini si è reso disponibile a consentire tale annullamento a valere sulle azioni dallo stesso detenute.

Le operazioni di sostituzione con raggruppamento saranno effettuate da intermediari autorizzati ai sensi della legge ed aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli Azionisti. Al fine di consentire detta sostituzione senza il pregiudizio che potrebbe occorrere agli Azionisti dalla emersione di "resti", si provvederà a mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento

Monte Titoli S.p.A.



delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione del numero delle azioni in circolazione.

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione di Olidata ritiene che tale modifica non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 1, dello Statuto sociale con il testo modificato all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

<i>Statuto sociale- Testo vigente</i>	<i>Statuto sociale - Testo proposto</i>
Art. 4, comma 1 – Capitale	Art. 4, comma 1 - Capitale
Il capitale sociale è di Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduseicentosessantaquattro e centesimi zero) ripartito in n. 192.859.584 azioni senza valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduseicentosessantaquattro e centesimi zero) ripartito in n. 192.859.584 19.285.958 azioni senza valore nominale.
Restante parte del testo	<i>Invariato</i>

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di deliberare il raggruppamento, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, delle azioni ordinarie di Olidata nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie in circolazione, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 4 azioni ordinarie, senza riduzione del capitale sociale, essendo le azioni prive di valore nominale nonché conseguentemente di approvare la modifica sopra indicata all'art. 4 dello Statuto sociale vigente della Società approvando la seguente delibera:

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di approvare l'operazione di raggruppamento proposta secondo le modalità che sono state espone nella relazione illustrativa degli amministratori e, conseguentemente, di raggruppare, previo annullamento di n. 4 azioni ordinarie per meri fini di quadratura dell'operazione, le azioni ordinarie secondo il rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti;

2) di conseguentemente modificare l'art. 4 (quattro), primo comma, dello Statuto Sociale come segue:

"Il capitale sociale è di Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduseicentosessantaquattro e centesimi zero) ripartito in n. 19.285.958 azioni senza valore nominale".

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di

concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (c) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (d) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (e) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 4 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Roma, 27 novembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piercarlo Valtorta

Piercarlo Valtorta



Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

ALLEGATO "D"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti per delega,

portatori di n° 131.393.469 azioni ordinarie, pari al 68,129085% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	131.393.469	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	131.393.469	100,000000

Stefano Tiberius



Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	RUFINI CRISTIANO		11.324.490	11.324.490
**D	ANTARES S.R.L.		120.063.179	120.063.179
***	RANALLETTA DANIELA		5.800	5.800
Totale voti	131.393.469			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	68,129085			

Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: I. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Michele Tincani

Azionisti in delega: 0



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 10 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega: 0

Alfredo Tircosolo





Olidata S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156, Roma (RM)

Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408

Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35

Capitale sociale Euro 21.992.664,00 i.v.

ALLEGATO "E"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (SECONDO LO SCHEMA 3 DELL'ALLEGATO 3A) E DELL'ART. 125-TER DEL TUF

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 27 novembre 2024.

2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale.

In particolare, con le suddette modifiche, il Consiglio di Amministrazione propone di recepire all'interno dello Statuto Sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (*recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF*) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato individuato dalle società (il "**Rappresentante Designato**").

Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*") ai sensi del quale: "*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies*", potendo, pertanto, rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.

Come noto, Olidata si è avvalsa di tale modalità organizzativa nel corso delle ultime due assemblee, in virtù della normativa transitoria adottata nel contesto della pandemia da Covid-19, e ha potuto constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:

- ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società;
- la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga con le altre modalità previste dalla legge o dallo statuto.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio propone, pertanto, di riformulare gli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto come di seguito riportato nell'esposizione a confronto tra il testo vigente e quello nuovo modificato, restando invariate le altre disposizioni statutarie.



Al M. T. V. V.

Statuto sociale- Testo vigente	Statuto sociale - Testo proposto
<p>Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.</p> <p>Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.</p> <p>L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p> <p>L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento; b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio; c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati; d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere 	<p>Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.</p> <p>Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.</p> <p>L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/98) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.</p> <p>L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p> <p>L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento; b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio; c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla

<p>eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.</p> <p>In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.</p>	<p>riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;</p> <p>d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.</p> <p>In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.</p> <p>Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, come previsto dall'art. 7.2 dello statuto sociale, la Società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.</p>
<p>Art. 7 - Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.</p> <p>2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.</p> <p>3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.</p>	<p>Art. 7 - Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.</p> <p>2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p> <p>3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.</p>

M. M. Timone



<p>Art. 8 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.</p> <p>In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.</p> <p>È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p> <p>Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.</p>	<p>Art. 8 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.</p> <p>In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.</p> <p>È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p> <p>Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.</p>
<p>Art. 11 - Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) Amministratori.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.</p> <p>2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. In particolare, fino a quando le azioni rappresentative del capitale sociale sono quotate presso un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di</p>	<p>Art. 11 - Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) Amministratori.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.</p> <p>2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. In particolare, fino a quando le azioni rappresentative del capitale sociale sono quotate presso un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di</p>

Handwritten signature

partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.



Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, **salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società**, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche

numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli amministratori indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.

regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, **salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società**, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli amministratori indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, **salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società**, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere

MM
Virelli



	<p>dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.</p>
<p>Art. 17 - Composizione - Nomina – Attribuzioni</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>	<p>Art. 17 - Composizione - Nomina – Attribuzioni</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

Valentino Tiarandi



tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della

tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, **salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società**, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, **salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società**.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco

<p>proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>	<p>Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>
---	--

Le modifiche statutarie in oggetto, ove approvate, avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Si segnala che le modifiche statutarie agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Olidata S.p.A.,

esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale

delibera

- i. *di approvare le modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- ii. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:*
 - (a) *per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese;*
 - (b) *per apportare alla medesima delibera e allo Statuto Sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".*

M. T. vic. c. s.



Roma, 27 novembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piercarlo Valtorta

Piercarlo Valtorta



Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

ALLEGATO "F"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti per delega,

portatori di n° 131.393.469 azioni ordinarie, pari al 68,129085% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	131.393.469	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	131.393.469	100,000000

Stefano Tiberio



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	RUFINI CRISTIANO		11.324.490	11.324.490
**D	ANTARES S.R.L.		120.063.179	120.063.179
***	RANALLETTA DANIELA		5.800	5.800
Totale voti		131.393.469		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		68,129085		

Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

W.M. T. in verde

Pagina 2

Azionisti in delega:

0





Olidata S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156, Roma (RM)

Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408

Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35

Capitale sociale Euro 21.992.664,00 i.v.

ALLEGATO "G"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 3) e 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (SECONDO LO SCHEMA 3 DELL'ALLEGATO 3A) E DELL'ART. 125-TER DEL TUF

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 27 novembre 2024.

3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("**Olidata**" o la "**Società**") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito a due punti all'ordine del giorno (il terzo e il quarto punto) che, in quanto funzionalmente collegati, saranno di seguito congiuntamente illustrati. Nelle intenzioni del Consiglio di Amministrazione, tali iniziative sono funzionali ad una complessiva operazione di razionalizzazione della struttura patrimoniale della Società, che permetta una maggiore flessibilità alla struttura del patrimonio netto, mediante la creazione di una provvista disponibile e distribuibile, anche al fine di soddisfare le aspettative del mercato dei capitali, nonché di valutare l'implementazione di programmi per la distribuzione di dividendi e l'acquisto di azioni proprie.

Mediante l'operazione in oggetto la Società potrà infatti disporre – grazie ad una migliore e più efficiente articolazione del patrimonio – di ulteriori poste disponibili da utilizzare, ove necessario, per l'esecuzione di piani di acquisto di azioni proprie ovvero di altre operazioni, nei tempi e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali nel rispetto delle norme vigenti. Per altro verso, la maggiore flessibilità della struttura patrimoniale agevolerebbe, negli anni a venire, una politica di distribuzione dei dividendi potenzialmente stabile, anche tenuto conto della struttura reddituale del Gruppo e quindi della possibilità che solo parte dell'utile consolidato si traduca in un utile per la Società.

In conseguenza dell'approvazione di tale operazione, sarà conseguentemente modificato l'art. 4 dello Statuto Sociale, con indicazione dell'importo del nuovo capitale sociale. Si precisa che la delibera di riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile, di cui al punto quarto all'ordine del giorno, potrà essere eseguita, ai sensi dell'art. 2445, comma terzo, del Codice Civile, soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Sarà pertanto inserita nello Statuto Sociale una clausola transitoria.

Si ricorda che in data 1° agosto 2024 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata. Al fine di considerare gli effetti dell'operazione sulle voci patrimoniali della Società, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e approvato una situazione patrimoniale aggiornata al 1° agosto 2024, della quale si riporta di seguito lo schema del *Patrimonio Netto e Passività*.

Allegato
Passività



SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

Valori in Euro		01/08/2024
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Capitale		21.992.664
Riserve		68.506
<i>Riserva da valutazione attuariale del TFR</i>		<i>(2.000)</i>
<i>Riserva da Cash Flow Hedge</i>		<i>76.631</i>
<i>Riserva First Time Adoption</i>		<i>(6.125)</i>
<i>Riserva per Stock Options Dipendenti</i>		-
Riserva da fusione Under Common Control		(4.246.173)
Utili (perdite) portate a nuovo		(2.487.804)
Utile (perdita) del periodo		(606.064)
Totale Patrimonio netto		14.721.129
Passività non correnti		
Debiti finanziari		530.799
Passività per imposte differite		29.090
Fondi per rischi ed oneri		1.001.335
Totale Passività non correnti		1.561.224
Passività correnti		
Debiti finanziari		7.354.483
Debiti commerciali		75.371.463
Passività fiscali correnti		1.650.438
Debiti diversi ed altre passività		1.976.535
Totale Passività correnti		86.352.919
	TOTALE PASSIVITA'	87.914.143
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	102.635.272

- l) In particolare, la prima operazione si articolerebbe nell'azzeramento delle perdite pregresse portate a nuovo relative ad esercizi passati, mediante riduzione volontaria nominale del capitale sociale (punto 3 all'ordine del giorno), secondo lo schema che segue.

	Importo al 1° agosto 2024	Riduzione capitale sociale per copertura perdite
Capitale sociale	21.992.664	19.504.860
Riserve	68.506	68.506
- <i>Riserva da valutazione attuariale del TFR</i>	<i>(2.000)</i>	<i>(2.000)</i>
- <i>Riserva da Cash Flow Hedge</i>	<i>76.631</i>	<i>76.631</i>
- <i>Riserva First Time Adoption</i>	<i>(6.125)</i>	<i>(6.125)</i>
- <i>Riserva per Stock Options Dipendenti</i>	-	-
Riserva da fusione Under Common Control ⁽¹⁾	(4.246.173)	(4.246.173)
Utili (perdite) portate a nuovo	(2.487.804)	-
Utile (perdita) del periodo	(606.064)	(606.064)
Totale patrimonio netto	14.721.129	14.721.129

- (1) Si tratta della riserva negativa di patrimonio netto originatasi in relazione alla contabilizzazione degli effetti della fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata, contabilizzata sulla base di quanto previsto dal documento OPI n. 2 di ASSIREVI, quale migliore dottrina contabile applicabile per la contabilizzazione di operazioni di fusione madre-figlia, in assenza di principi o interpretazioni IFRS specifici per tale tipologia di operazioni.

Tale operazione sarà posta in essere attraverso la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite pregresse inferiori a un terzo, per un importo di Euro 2.487.804, lasciando invariato l'ammontare complessivo del patrimonio netto della Società.

In particolare, si precisa che non ricorre una causa di riduzione obbligatoria del capitale, non trovandosi la Società in una delle situazioni di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Infatti, alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo (cfr. Massima Consiglio Notarile di Milano n. 203 del 5 luglio 2022), che si propone all'Assemblea, saranno applicabili le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l'entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). In particolare:

- non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c. e, pertanto, la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
- non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- la deliberazione è assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
- non sussiste l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza.

Tanto premesso, si propone all'assemblea di procedere a una riduzione di Euro 2.487.804 del capitale sociale, il cui nuovo ammontare sarà pertanto pari a Euro 19.504.860.

- II) in secondo luogo, si propone di porre in essere un'operazione di riduzione del capitale sociale volontaria ex art. 2445 del Codice Civile, per un importo complessivo pari a Euro 9.504.860, che sarà destinato (a) ad azzeramento della Riserva da fusione "Under Common Control" per Euro 4.246.173; (b) a riserva legale per Euro 2.000.000, nonché (c) a riserve disponibili per Euro 3.258.687.

In seguito alla suddetta riduzione ex art. 2445 c.c., il nuovo capitale sociale di Olidata sarà pari a Euro 10.000.00, e le varie voci del patrimonio netto, alla data del 1° agosto 2024, risulteranno essere quelle indicate nello schema che segue.

	Riduzione volontaria capitale sociale
Capitale sociale	10.000.000
Riserva legale	2.000.000
Altre Riserve	68.506
Riserve disponibili	3.258.687
Riserva da fusione <i>Under Common Control</i>	-
Utile (perdita) del periodo	(606.064)
Totale patrimonio netto	14.721.129

Si precisa che la riduzione del capitale sociale lascerà invariata l'entità complessiva del patrimonio netto della Società e il numero complessivo delle azioni emesse, non procedendosi ad alcun annullamento.

Si rammenta che a seguito della proposta riduzione del capitale sociale, l'articolo 4 dello Statuto Sociale sarà conseguentemente modificato per riflettere la nuova composizione del capitale sociale.



Handwritten signature: Alessandro Di Grazia

Anche La prospettata riduzione del capitale sociale non determinerà il sorgere in capo agli Azionisti del diritto di recesso.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea straordinaria degli Azionisti:

- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la situazione patrimoniale di Olidata S.p.A. aggiornata al 1° agosto 2024, data di efficacia della fusione per incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata S.p.A.;*
- *condivise e approvate le motivazioni e le ragioni alla base della complessiva operazione di riduzione del capitale sociale;*

delibera

- (i) *di ridurre il capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.487.804, da attuare (con efficacia dall’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese) mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo, che pertanto saranno interamente azzerate;*
- (ii) *ridurre il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 del Codice Civile, da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare (a) per Euro 4.246.173 ad azzeramento della riserva da fusione “Under Common Control”, (b) per Euro 2.000.000 a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e (c), per la parte restante, pari a Euro 3.258.687, a riserva disponibile di patrimonio netto. Tale ultima delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione;*
- (iii) *conseguentemente, di modificare l’art. 4 dello Statuto Sociale, con indicazione dell’importo del nuovo capitale sociale;*
- (iv) *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nel caso in cui si realizzi la condizione di cui all’art. 2445, terzo comma, del Codice Civile, in relazione alla delibera n. (iii) di porre in essere ogni attività necessaria per eseguire la predetta delibera, ivi compreso il potere di depositare il nuovo statuto sociale recante la variazione del capitale ed effettuare le comunicazioni pubblicitarie di legge”.*

Roma, 27 novembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piercarlo Valtorta



Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

ALLEGATO "H"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti per delega,

portatori di n° 131.393.469 azioni ordinarie, pari al 68,129085% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	131.393.469	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	131.393.469	100,000000

N. M. T. V.



Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTESHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	RUFINI CRISTIANO		11.324.490	11.324.490
**D	ANTARES S.R.L.		120.063.179	120.063.179
***	RANALLETTA DANIELA		5.800	5.800
Totale voti	131.393.469			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	68,129085			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Handwritten signature



Olidata S.p.A.

28 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

ALLEGATO "I"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti per delega,

portatori di n° 131.393.469 azioni ordinarie, pari al 68,129085% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	131.393.469	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	131.393.469	100,000000

N. Neri



Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	RUFINI CRISTIANO		11.324.490	11.324.490
**D	ANTARES S.R.L.		120.063.179	120.063.179
***	RANALLETTA DANIELA		5.800	5.800
Totale voti	131.393.469			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	68,129085			

Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a costituzione della riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Handwritten signature
Stiaclb



ALLEGATO "L"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

Olidata S.p.A.

Assemblea Straordinaria

Pag. 1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/12/2024 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO	0	131.393.469
0	3	135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	131.393.469
		Apertura Assemblea	0	131.393.469
		TOTALE COMPLESSIVO:	131.393.469	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	3	1. Raggruppamento delle azioni ordinarie	0	131.393.469
		TOTALE COMPLESSIVO:	131.393.469	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	3	2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	131.393.469
		TOTALE COMPLESSIVO:	131.393.469	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	3	3. Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione volontaria nominale del capitale sociale	0	131.393.469
		TOTALE COMPLESSIVO:	131.393.469	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	3	4. Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000	0	131.393.469
		TOTALE COMPLESSIVO:	131.393.469	

V. M. Tiscato



**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	0
2	D	ANTAREES S.R.L.	120.063.179	120.063.179
3	D	RANALLETTA DANIELA	5.800	5.800
1	D	RUFINI CRISTIANO	11.324.490	11.324.490
		Totale azioni	131.393.469	131.393.469
			68,129085%	68,129085%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	131.393.469	131.393.469
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	131.393.469	131.393.469
			68,129085%	68,129085%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	3	3
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	3	3
			1	1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		

Roberto Tiscabro



ALLEGATO "M"
AL N. 3.361
DI RACCOLTA

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

Denominazione - Sede

1. È costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.P.A."
2. La Società ha sede in Roma (RM).

Art. 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di loro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;
- b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e *know how* nonché l'acquisizione e concessione di licenza degli stessi;
- c) la prestazione di assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;
- d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,
- e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.

La Società potrà altresì esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

- la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;
- la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;
- la realizzazione o fornitura di impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;
- lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;
- la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;
- assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale

analogo, affine o connesso al proprio;

- prestare fideiussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.

La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 19.504.860,00 (diciannovemilionicinquecentoquattromilaottocentosessanta e centesimi zero) ripartito in n. 19.285.958 (diciannovemilioniduecentottantacinquemilanovecentocinquantotto) azioni senza valore nominale.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

3. L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

5. Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Capo I Assemblee

Art. 5

Assemblea dei soci

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 6

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto

Stefano



dall'art. 2367 del Codice Civile.

Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/98) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
- b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
- c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.

Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, come previsto dall'art. 7.2 dello statuto sociale, la Società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Art. 7

Diritto di intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.

3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.

Art. 8

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.

In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.

Art. 9

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.

Stefano Tincani



Art. 10

Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.

Capo II

Amministrazione

Art. 11

Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.

2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. In particolare, fino a quando le azioni rappresentative del capitale sociale sono quotate presso un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le

predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto

Il M. G. P. P. P.



come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli amministratori indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.

Art. 12

Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria

Amministrazione della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e rappresentanze;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative ovvero al venir meno di esse;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;
- stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;
- assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;
- deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti;
- deliberare - salvo quanto previsto in seguito - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;
- deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.

3. Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Stefano Tironi



5. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 *bis* del D.Lgs. 58/98.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Art. 13

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telex, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 14

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).

3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di

documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 15

Segretario - Verbali

1. Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di fuori dei propri componenti.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario della seduta.
3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16

Compensi agli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo; ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera.

Capo III

Collegio Sindacale

Art. 17

Composizione - Nomina - Attribuzioni

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

10/11/2014
Stimolo



Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Capo IV

Revisione legale dei conti

Art. 18



Alexander
Sindaco

Nomina ed Attribuzioni

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione nominata dall'Assemblea secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.

TITOLO IV

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 19

Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.
2. Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.
3. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.
4. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

TITOLO V

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 20

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.

Art. 21

Riparto degli utili netti

1. Gli utili netti risultanti dal conto economico, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22

Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Roberto Truccone

Alessandro
notaio

[Signature], 2/10



